

## AVVISO

### CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA PER INSEGNANTI E ISTRUTTORI

**Il Decreto Ministeriale n. 34/2024 agli articoli 4 e 9 prevede che “il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio. In tal caso la validità dell'abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità”.**

*(Ad esempio ponendo che la scadenza della validità dell'abilitazione sia nel mese dicembre e il corso venga frequentato a giugno, la scadenza sarà a dicembre del biennio successivo)*

Qualora il corso di formazione sia frequentato **prima** del sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al precedente periodo la validità dell'abilitazione decorre dal mese in cui si è svolto il corso.

*(Ad esempio ponendo che la scadenza della validità dell'abilitazione sia nel mese dicembre e il corso venga frequentato a maggio, la scadenza sarà a maggio del biennio successivo)*

Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato **dopo** lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino alla avvenuta frequenza del corso l'insegnante e/o istruttore, non in regola con gli obblighi di formazione periodica, non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.